

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 1 DEL 31 GENNAIO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
REGIME DEI MINIMI	PAG. 2
RIPORTO DELLE PERDITE	PAG. 3
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI	PAG. 3
TASSAZIONE SEPARATA DEI REDDITI DI IMPRESA	PAG. 3
AMMORTAMENTI ANTICIPATI ED ACCELERATI	PAG. 4
CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	PAG. 4
ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DALL'IMPRESA	PAG. 4
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI	PAG. 5
NUOVA IRAP	PAG. 5
AGGREGAZIONI DI PROFESSIONISTI	PAG. 6
ZONE FRANCHE URBANE	PAG. 6
NUOVA IRES	PAG. 6
CONFISCA E SEQUESTRO PREVENTIVO	PAG. 6
AUTOVEICOLI AD USO PROMISCO	PAG. 7
TELEFONI CELLULARI	PAG. 7

INTRODUZIONE

A seguito della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, denominata “Legge Finanziaria per il 2008”, sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità normative a carattere principalmente fiscale, ma non solo.

Con la presente circolare è nostra intenzione sottoporre ai Signori Clienti dello Studio un accenno delle novità riguardanti le attività economiche di impresa (sia in forma individuale che di società personale o di capitali) che professionali e artistiche.

Una successiva circolare si occuperà delle novità introdotte con riguardo alla famiglia, al *welfare*, ecc... Periodicamente, poi, seguiranno altre circolari riportanti le principali novità e variazioni della normativa tributaria, lavoristica e commerciale.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

REGIME DEI MINIMI

La Finanziaria per l'anno 2008 ha introdotto il nuovo regime agevolato per i “minimi”. Esso rappresenta un regime naturale per coloro che possiedono i requisiti, pertanto l'opzione per il regime ordinario (sia per chi inizia che per chi è già in attività) dovrà essere esplicita (e sarà vincolante per un triennio).

L'accesso al regime è riservato alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nel precedente anno abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 30.000, che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e che non possiedano beni strumentali di valore complessivo superiore ad € 15.000.

Il regime prevede:

- l'esenzione dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA (pertanto in fattura non dovrà essere addebitata l'IVA al cliente);
- la conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- l'esenzione dall'obbligo di presentazione della Comunicazione e della Dichiarazione IVA e degli Elenchi dei Clienti e dei Fornitori;
- la non soggezione agli Studi di Settore;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP) pari al 20% del reddito al netto degli eventuali contributi previdenziali;
- la rettifica dell'IVA già detratta relativamente ai beni strumentali acquistati nei quattro anni precedenti all'applicazione del regime.

RIPORTO DELLE PERDITE

Viene ripristinata la precedente modalità di compensazione e di riporto delle perdite:

- le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata e di arti e professioni possono essere compensate con il reddito complessivo dell'esercizio e non possono essere riportate nei periodi di imposta successivi a quello in cui sono state rilevate;
- le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria sono computabili in diminuzione dei medesimi tipi di redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la parte eccedente, nei successivi ma non oltre il quinto; le perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta potranno essere riportate senza limiti di tempo.

**COMPRAVENDITA DI
IMMOBILI**

Ai due principi introdotti nel 2006 (determinazione del fatturato IVA e dell'imponibile IRES sulla base del valore normale dei beni ceduti, presunzione secondo cui, nel caso di immobile finanziato con un mutuo, il valore normale del bene è pari all'importo del finanziamento erogato) se ne aggiunge un altro, sempre finalizzato alla lotta all'evasione: dal 1° gennaio 2008, nel caso di cessione di immobile, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente, anche qualora non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza fra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché sulla relativa sanzione. Il cessionario può comunque regolarizzare la violazione versando entro 60 giorni dalla stipula dell'atto la maggiore imposta dovuta (non pagando così la sanzione), presentando poi copia della regolarizzazione e delle fatture all'Agenzia delle Entrate.

**TASSAZIONE SEPARATA
DEI REDDITI DI IMPRESA**

Dal periodo d'imposta 2008 è possibile, per le persone fisiche titolari di redditi di impresa e/o da partecipazione in SNC e SAS residenti, beneficiare di una tassazione separata su tali redditi con un'aliquota proporzionale equiparata a quella applicata dai soggetti IRES, cioè il 27,5%, a condizione che i redditi non siano prelevati o distribuiti. Qualora ciò avvenga (anche in anni successivi) tali redditi saranno soggetti a tassazione ordinaria e l'imposta già pagata sarà scomputata dall'effettivo importo dovuto. Condizione necessaria è che l'impresa individuale o la società personale partecipata adotti il regime ordinario di contabilità.

Appare evidente, in prima istanza, lo scarso realismo dell'ipotesi di mancato prelievo dei redditi da parte dell'imprenditore individuale o dei soci della società. Un futuro decreto, comunque, disciplinerà

termini e modalità per l'utilizzo di tale regime.

**AMMORTAMENTI
ANTICIPATI ED
ACCELERATI**

La Finanziaria per il 2008 prevede l'abrogazione della norma che permetteva, alle imprese, di procedere ad effettuare ammortamenti anticipati, per i primi tre anni di vita del cespite, ed accelerati, a prescindere dal fatto che tali ammortamenti siano coerenti con il processo civilistico di obsolescenza reale dei beni. Tale manovra si inserisce nel contesto che tende a rendere l'imponibile fiscale sempre più vicino a quello civilistico, pertanto gli ammortamenti dovranno sempre essere calcolati con le aliquote fissate con il decreto dell'allora Ministero delle Finanze datato 31 dicembre 1988. Ovviamente, tali aliquote risentono dell'età e, ad oggi, non sono più attuali, pertanto è auspicabile una loro revisione in tempi brevi, come più volte annunciato da parte del Ministero dell'Economia.

**CONTRATTI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA**

In simmetria con le nuove regole per gli ammortamenti, la Finanziaria interviene anche sulla disciplina dei leasing:

- per il leasing dei beni mobili la durata del contratto non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente all'aliquota ministeriale;
- per il leasing di beni immobili la durata del contratto non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente all'aliquota ministeriale, ma in ogni caso mai inferiore a undici anni e, se l'aliquota di ammortamento è bassa, almeno pari a 18 anni (ad esempio, se l'aliquota di ammortamento è pari al 3%, la durata del processo di ammortamento è di 34 anni, superiore al limite di 18, pertanto il contratto di leasing dovrà avere durata minima pari a 18 anni);
- per il leasing di autoveicoli la durata del contratto non può essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'aliquota ministeriale e, quindi, a quattro anni.

**ESTROMISSIONE
DELL'IMMOBILE
DALL'IMPRESA**

L'imprenditore individuale può estromettere dalla sfera dell'impresa l'immobile strumentale per destinazione. Tale immobile deve aver fatto parte dell'impresa alla data del 30 novembre 2007 e l'opzione per l'esclusione deve essere fatta valere entro il 30 aprile 2008, pur non essendo richiesta alcuna formalità (se non l'annotazione nel libro giornale e nel registro dei cespiti), ed avrà effetto dal 1° gennaio 2008.

A fronte dell'opzione è dovuta una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (da versarsi il 40% entro il 31 luglio 2008, il 30% entro il 16 dicembre 2008 ed il residuo 30% entro il 16 marzo 2009) pari al 10% della differenza fra valore automatico catastale dell'immobile ed il

suo costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2007. Qualora la cessione dell'immobile sia soggetta ad IVA l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile sul valore del fabbricato (sempre quello automatico catastale), pertanto l'imposta sostitutiva dovrà essere aumentata del 6% (pari al 30% del 20% a titolo di IVA).

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Finanziaria per il 2008 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società: il termine è il 30 giugno 2008, entro la medesima data deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della prima delle due o tre rate. La rideterminazione dei valori richiede una perizia asseverata da professionisti abilitati.

NUOVA IRAP

La Finanziaria per il 2008 ha ridotto, a partire dall'esercizio 2008, l'aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9% e allo stesso tempo ha modificato la base imponibile dell'imposta:

- per le società di persone e le persone fisiche la base imponibile dell'IRAP è determinata sostanzialmente con le medesime regole del passato, facendo ancora riferimento alla qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte dirette;
- per le società di capitali è determinata facendo riferimento al valore della produzione netta come deriva dal conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, senza alcuna rilevanza alle variazioni fiscali apportate nel modello UNICO ai fini delle imposte dirette (rimangono, comunque, indeducibili le stesse tipologie di costo previste nel passato: oneri finanziari, costi per dipendenti, le perdite su crediti, ecc...);
- alle società di persone e le persone fisiche in contabilità ordinaria è data la possibilità di optare per il criterio di determinazione previsto per le società di capitali; l'opzione è vincolante per un triennio e, a scadenza, è tacitamente rinnovabile per un uguale periodo.

In conseguenza della riduzione dell'aliquota, sono state ridotte anche le deduzioni forfetarie per la generalità dei contribuenti. Esse, invece, risultano aumentate per le società di persone, gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni. Le imprese agricole, invece, essendo soggette ad un'aliquota agevolata dell'1,9%, non beneficiano dell'aumento di tali deduzioni forfetarie. Infine, dall'esercizio 2008, la dichiarazione IRAP dovrà essere presentata disgiuntamente dall'UNICO, direttamente alla Regione di domicilio fiscale del contribuente.

AGGREGAZIONI DI PROFESSIONISTI

Viene riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, agli studi professionali associati e alle società di professionisti risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non oltre dieci professionisti, a condizione che gli stessi esercitino la loro attività professionale solo all'interno dell'aggregazione e mediante la stessa. Il bonus è commisurato ai costi sostenuti per l'acquisto di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie e servizi.

ZONE FRANCHE URBANE

Sono state riviste le regole per le Zone Franche Urbane (ZFU) e da quest'anno saranno previste sull'intero territorio nazionale. In funzione di specifici parametri socioeconomici e rappresentativi di fenomeni di degrado della vita urbana (ancora da stabilire), alle micro e piccole imprese verranno assegnati vantaggi per le attività economiche (esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'ICI, esenzione dai contributi previdenziali dei dipendenti).

NUOVA IRES

Dal 1° gennaio 2008 l'aliquota IRES viene ridotta dal 33% al 27,5%. A tale riduzione fa fronte, però, una diversa determinazione della base imponibile: scompaiono la *thin cap* e la *participation exemption*, ma viene introdotto il nuovo concetto di Risultato Operativo Lordo (ROL), l'aggregato del conto economico posto alla base della soglia di deducibilità degli interessi passivi (compresi quelli di leasing). Il ROL è dato dalla differenza fra valore e costi della produzione (aggregati A e B del conto economico), a cui vanno aggiunti gli ammortamenti ed i canoni di leasing. Il 30% del ROL è il tetto massimo di deducibilità degli interessi passivi (da misurare al netto degli interessi attivi). Gli oneri finanziari che eccedono tale soglia rappresentano una ripresa in aumento in UNICO, ma saranno deducibili negli esercizi successivi (senza limiti di tempo) qualora il 30% del ROL superi gli interessi di competenza dell'anno.

In caso di società con crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione gli interessi attivi saranno aumentati di un importo virtuale (calcolato al tasso BCE + 1), mentre per i primi due esercizi di applicazione (2008 e 2009) il 30% del ROL va incrementato, rispettivamente, di € 10.000 e € 5.000.

A tali regole sono ovviamente soggette solo le società di capitali, anche se di modeste dimensioni, mentre rimangono escluse sia le società di persone che le persone fisiche.

CONFISCA E SEQUESTRO PREVENTIVO

Per migliorare e rendere più efficace la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la Finanziaria per il 2008 ha esteso anche ai reati

tributari la confisca per equivalente (cioè a dire la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo appartengano a persona estranea al reato stesso, o, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo). Tale misura può essere preceduta dal sequestro preventivo, al fine di assicurare allo Stato la disponibilità in presenza di un determinato esito del procedimento penale.

**AUTOVEICOLI AD USO
PROMISCUO**

La Finanziaria per il 2008, la fine di evitare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, ha provveduto a modificare ulteriormente la disciplina di detraibilità dell'IVA in relazione agli autoveicoli il cui uso non sia esclusivo ai fini professionali: per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, la custodia, l'impiego e i pedaggi stradali l'IVA potrà essere detratta nel limite massimo del 40%.

Tale limitazione, ovviamente, non opera per i veicoli utilizzati esclusivamente ai fini professionali (veicoli formanti l'oggetto proprio dell'impresa, quelli dati in locazione, leasing e noleggio, quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio).

Rimane completamente indetraibile l'IVA assolta per l'acquisto, la locazione, il leasing ed il noleggio dei motocicli di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici.

TELEFONI CELLULARI

Dal 1° gennaio 2008 è detraibile integralmente l'IVA assolta sull'acquisto, importazione, e noleggio di telefoni cellulari e sui servizi di telefonia mobile, purché tale bene e/o servizio sia destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. Rimane ovviamente difficile poter dimostrare, in caso di verifica, un tale utilizzo.